

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i punti di riconsegna ("Siti") del Cliente ("Cliente") e degli altri servizi accessori alla stessa da parte di Enel Energia ("Fornitore"), alle condizioni pattuite.

1.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà a stipulare i contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dal distributore competente. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

1.3 Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.

ART 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA, DURATA E RECESSO

2.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") si conclude nel momento in cui il Cliente, a seguito della Richiesta di fornitura ("RdF"), riceve l'accettazione del Fornitore che potrà avvenire in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza.

2.2 La fornitura di gas è in ogni caso condizionata:

- all'attivazione dei servizi di trasporto e di distribuzione
- alla ricezione da parte del Fornitore, per ciascuna delle forniture richieste, della documentazione contrattuale sottoscritta dal Cliente, nel caso di richiesta della fornitura inoltrata via web tramite il sito www.enelenergia.it.

2.3 In caso di fornitura relativa ad una pluralità di Siti, qualora la condizione di cui al precedente comma si verificasse solo per una parte dei siti stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi. Resta inteso che l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della fornitura per il primo sito ("Data di efficacia").

2.4 L'attivazione della fornitura avverrà alla data di disponibilità all'attivazione, ovvero alla data indicata dal Cliente in caso di recesso per cambio del fornitore, e comunque non prima di un termine normalmente pari a sessanta giorni di calendario decorrenti dalla conclusione del Contratto salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

2.5 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.6 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambio fornitore in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, per il tramite del nuovo fornitore, con termine di preavviso di tre mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In ogni caso il Cliente può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, per cessazione della fornitura con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

2.7 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART 3. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI GAS.

ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Le condizioni economiche per la fornitura di gas di cui all'art. 1 e il relativo periodo di applicabilità sono indicati nell'allegato Condizioni Tecnico Economiche ("CTE"). Il periodo di applicabilità decorre dalla Data di efficacia del Contratto.

3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, anche con nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle stesse e il relativo periodo di applicabilità, fermo restando che le variazioni comunicate troveranno applicazione una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore, e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in corso. Il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto allo scadere del termine di sessanta giorni di cui sopra. In assenza di recesso, si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni. In mancanza di variazioni delle condizioni economiche in corso, negli stessi termini il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente unicamente il nuovo periodo di applicazione se diverso dal precedente.

3.3 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui al successivo art. 13.

ART 4. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

4.1 All'atto dell'attivazione del gruppo di misura ("Contatore"), gli operatori incaricati dal Fornitore redigono un apposito verbale, sottoscritto dal Cliente, nel quale sono riportati: la tipologia del Contatore, il numero di matricola e la lettura rilevata al momento dell'attivazione.

4.2 Salvo quanto previsto all'art. 4.1, il Cliente provvederà all'autolettura del Contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati e con la medesima periodicità della fatturazione riportata all'art. 6.1. Il Fornitore si riserva la facoltà di effettuare la lettura del Contatore nel caso in cui non pervenga l'autolettura del Cliente nei termini sopraindicati, nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso e nel caso di cessazione della fornitura.

4.3 Il Fornitore comunica l'eventuale non attendibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente per mezzo del sistema automatico di autolettura stesso.

4.4 L'autolettura è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso o nel caso in cui abbia luogo al di fuori del termine indicato in fattura.

ART 5. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

5.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo rilevati a cura del Fornitore ovvero comunicati dal Cliente a seguito di autolettura.

5.2 In assenza della lettura effettiva, intesa anche ai sensi dell'art. 4.4, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici del Cliente, ovvero della modalità d'uso del gas. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

5.3 In presenza di errori nella fatturazione a danno del Cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nella fattura emessa successivamente alla data di comunicazione al Cliente del documento recante l'esito delle verifiche.

5.4 Successivamente alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati, gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale del distributore competente.

ART 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 La fatturazione dei corrispettivi dovuti è posticipata ed ha la periodicità indicata nelle CTE salva la facoltà del Fornitore di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.

6.2 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Il Fornitore si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fattura on line. Al momento della disponibilità del servizio, previa comunicazione anche con nota in fattura, il Fornitore:

- ne farà applicazione al Cliente che abbia già manifestato interesse per lo stesso e che abbia i necessari presupposti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l'onere di stampare la fattura trasmessa;
- continuerà l'invio delle fatture in formato cartaceo al Cliente che non abbia manifestato interesse per il servizio di fattura on line, o che non abbia i necessari presupposti tecnici per l'applicazione del servizio, riservandosi di porre a carico del Cliente il rimborso delle spese postali per la spedizione delle fatture.

6.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura, presso gli uffici postali o con domiciliazione su conto corrente bancario o postale del Cliente ("procedura RID") o con le altre modalità eventualmente indicate sul sito www.enelenergia.it.

6.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà interessi moratori calcolati su base annua, pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato del 3.5%, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.

6.5 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito www.enelenergia.it informazioni circa le aliquote delle imposte.

ART 7. DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura RID, il Cliente è tenuto a versare ad addebito sulla prima fattura un importo a titolo di deposito cauzionale nella misura prevista dalla competente Autorità. Il deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolite, maggiorato degli interessi legali maturati.

7.2 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

7.3 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata o venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura RID.

ART 8. MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGIO

8.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del gestore della rete ("Distributore").

8.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.

8.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

8.4 Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nella RdF del Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

8.5 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella RdF ed in particolare nell'uso del gas.

8.6 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza e comunque dovuti alla non rispondenza delle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.

ART 9. APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

9.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del Distributore gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas.

9.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo di gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del contatore, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a risponderne dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni, salvo che le predette disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.

Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente se la modifica tecnica comunicata possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura del gas. In questo secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo contratto o modificheranno il presente.

9.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

9.4 Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.

9.5 Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore locale (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate, secondo i termini dell'art.4.

9.6 Il Fornitore ha il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune – ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

9.7 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo addebitato dal Distributore per l'intervento.

9.8 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contraddittorio, effettuando richiesta scritta o anche telefonica.

9.9 Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente.

9.10 Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessarie sono a carico del Fornitore che dispone il rimborso dell'eventuale importo erroneamente fatturato. Tale rimborso verrà riconosciuto nella fatturazione dei consumi immediatamente successiva alla verifica. Se la verifica riscontra l'esattezza della misura il Fornitore addebiterà al Cliente le spese da sostenersi.

ART 10. RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI NON CORRETTAMENTE MISURATI

10.1 Qualora il Contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.9, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del contatore, come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente per iscritto.

10.2 I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, in mancanza, con riferimento ai consumi storici del Cliente.

10.3 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore.

10.4 Nei casi di manomissioni del contatore, da attribuirsi a fatto o colpa del Cliente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il prelievo del gas è determinato dal Fornitore in base ai criteri di cui all'art. 5.

ART 11. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasporto e distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità.

11.2 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

AR. 12. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 6.4
- per violazione dell'art. 13 ultimo comma da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda
- per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente.

12.2 Il Fornitore può risolvere ai sensi dell'Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il Contratto nei seguenti casi:

- reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art 6.4;
- anche parzialmente qualora in relazione ad uno o più Siti non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE;
- anche parzialmente qualora in relazione ad uno o più Siti venga meno il servizio di trasporto e distribuzione;
- qualora venga revocata la procedura RID, ove le CTE prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fatturare l'importo a titolo di deposito cauzionale;
- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto;
- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
- in caso di violazione da parte del cliente degli obblighi a suo carico previsti agli articoli 8, 9 e 10.

12.3 In tutti i casi di cui all'art. 12.1 in cui è contrattualmente prevista la risoluzione, è in facoltà del Fornitore procedere preventivamente alla sospensione della fornitura dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di 15 giorni tramite raccomandata. Nel medesimo termine, al fine di evitare la sospensione, il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi dovuti e all'invio al Fornitore della relativa attestazione.

12.4 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

12.5 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

12.6 In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, anche se relativi solo ad uno o più Siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

ART 13. INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del contratto o ai corrispettivi od oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.

13.3 In applicazione dell'art. 13 della delibera 126/04 dell'AEEG "Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali", il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

13.5 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

ART 14. LIVELLI DI QUALITÀ- INDENNIZZI AUTOMATICI - RECLAMI

14.1 Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi delle Del. 126/04 e 168/04.

14.2 In particolare, ai sensi dell'art. 14 della Del. dell'AEEG n. 126/04, il Fornitore è tenuto inoltre alla corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico nei casi di:

- violazione delle clausole contrattuali definite dal Fornitore ai sensi dell'art. 11.1 della Del. dell'AEEG n. 126/04, per: 1) mancata lettura, qualora prevista, di gruppi di misura accessibili (lett.e.); 2) periodicità di emissione delle fatture (lettera g. punto i.); 3) mancata comunicazione delle conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, con riferimento al tempo minimo intercorrente tra l'invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità (lettera h. punto ii.);

- mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 13.1 e 13.3 della Del. dell'AEEG n. 126/04 relativamente alla facoltà per il Fornitore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali in presenza di un giustificato motivo. La comunicazione di variazione deve avvenire in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 60 giorni e deve contenere per ciascuna delle modifiche proposte le seguenti informazioni:

- 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;
- 2) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
- 3) la decorrenza della variazione proposta;
- 4) i termini e modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. In dette ipotesi il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, mediante accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta, entro 90 giorni dalla intervenuta violazione e comunque in conformità alla Del. n. 168/04 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni.

14.3 Nel caso di corresponsione degli importi dovuti al Cliente a titolo di indennizzo oltre i termini stabiliti dall'AEEG, lo stesso indennizzo sarà dovuto: 1) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa; 2) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre il termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa.

14.4 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore è tenuto ad accreditare al Cliente finale che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

14.5 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni scritti (di seguito "reclamo"), potendo anche utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore stesso e reperibile sul sito www.enelenergia.it. Il reclamo andrà inoltrato alla Casella Postale 1000 – 85100 Potenza oppure inviato a mezzo fax al numero verde 800 997 736. Il Fornitore invia al Cliente una risposta motivata non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo e comunque in conformità agli artt. 45 e 51.2 della Delibera dell'AEEG n. 168/04.

14.6 Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 59 Del. n. 168/04 dell'AEEG, entro il 30 giugno di ogni anno il Fornitore renderà disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

ART 15. COMUNICAZIONI

15.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere il codice contratto riportato nella RdF ed inviate a mezzo posta alla casella postale 1000 85100 Potenza o a mezzo fax al numero verde 800 997 736. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

Le comunicazioni di recesso vanno inoltrate con raccomandata.

ART 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma.